

# DM 481/2024 - GARANZIE FIDEJUSSORIE ART. 12 COMMA 3

## INDICAZIONI E INFORMAZIONI

Di seguito riportiamo, nel dettaglio, struttura e funzionamento delle due garanzie:

- **1° Garanzia di durata triennale** con decorrenza dalla data di erogazione del contributo

Importo fisso: 19.966,66 euro quale contributo per posto letto.

Obbligatorietà del soggetto proponente di sostituire la garanzia, entro sei mesi dalla scadenza, con analogo fidejussione per il periodo di ulteriori 9 anni, pena l'escussione della prima garanzia. L'istituto di emissione della seconda garanzia potrà essere anche diverso da quello concedente la prima garanzia. In tale evenienza, la fidejussione potrà essere svincolata solo in presenza di dichiarazione del Ministero attestante la presentazione della seconda garanzia.

- **2° Garanzia di durata novennale** con importo variabile a valore decrescente.

In questa seconda fidejussione, la somma garantita dal 4° anno si intenderà automaticamente ridotta, partendo da un importo di € 14.975,01 per posto letto (a), di anno in anno coerentemente con la formula indicata nel seguito, per una quota pari ad 1/12 del contributo concesso, sempre per posto letto, ovvero per un importo pari ad €1.663,89.

La formula nel dettaglio è la seguente: *Importo garanzia fidejussoria dal 4° anno = (importo del contributo (a)/12) x (12 - n. anni già garantiti).*